



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. [REDACTED], ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, presa in carico dal sottoscritto in data 16.2.2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2021 e vertente

T R A

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. [REDACTED] nonché quest'ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Gallucci, dall'Avv. [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma,

[REDACTED] giusta procura in calce all'atto di citazione

attori

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] con studio in

[REDACTED] giusta procura generale alle liti in atti

convenuta

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.10.2021, svoltasi secondo le modalità della c.d. trattazione cartolare, le parti concludevano come da note scritte depositate:

per parte attrice:

“ (...) *IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO CAUTELARE R.G. n° [REDACTED]*
[REDACTED]: *1) Condannare parte convenuta alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite relative alla procedura cautelare nella misura di cui al D.M. n° 55/2014 come da ordinanza di accoglimento emessa da codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Sedicesima Civile, nella persona del Giudice Istruttore [REDACTED] in data 22.1.2019 con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in riferimento alla rettifica della segnalazione operata dalla [REDACTED] sulla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in relazione alla società attrice;*

IN RELAZIONE AL PRESENTE GIUDIZIO

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE

Respingere l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in quanto tardiva perché proposta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. ed essendosi maturate le preclusioni processuali.

NEL MERITO

a) sul rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi ultra legali sul rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n° [REDACTED] per assenza del contratto originario prevedente le condizioni economiche e contrattuali e per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'applicazione degli interessi passivi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [REDACTED] e conseguentemente, sulla base della relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – tenendo conto del periodo esaminato dal 1.1.2002 sino al 31.3.2016 (incluso anche l'estratto conto e scalare del II trimestre 2011) condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € [REDACTED] oltre



interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto corrente operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'Allegato 5 della relazione depositata (pag. 41 della relazione CTU);

IN VIA SUBORDINATA

1) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi ultra legali sul rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n° [REDACTED] per assenza del contratto originario prevedente le condizioni economiche e contrattuali e per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'applicazione degli interessi passivi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [REDACTED] e conseguentemente, sulla base della relazione del CTU Dott. Simonetti depositata in data 12.10.2018 - tenendo conto del periodo esaminato dal 1.1.2002 sino al 31.3.2016 (sommando i periodi documentati senza tenere in considerazione il secondo trimestre del 2011) - condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 61.143,52 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente operata dall'ausiliario tecnico e riportata agli allegati 6 e 6 bis della relazione depositata (pagg. 43 – 44 della relazione CTU);

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE

1) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi ultra legali sul rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n° [REDACTED] per assenza del contratto originario prevedente le condizioni economiche e contrattuali e per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'applicazione degli interessi passivi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [REDACTED] e conseguentemente, sulla base della relazione del CTU Dott. Simonetti depositata in data 12.10.2018 – tenendo conto del periodo esaminato dal 1.7.2011 sino al 31.3.2016 (escludendo nel conteggio il II trimestre del 2011) - condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 19.590,68 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto corrente operata



dall'ausiliario tecnico e riportata all'Allegato 6 della relazione depositata (pag. 42 della relazione CTU).

b) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emergenti dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – tenendo conto del periodo esaminato dal 1.12.2014 sino al 31.3.2016 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 1.333,33 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'Allegato 7 della relazione depositata (pagg. 46 – 47 della relazione CTU).

c) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 8.11.2007 sino al 31.12.2011 (sommando i periodi documentati) – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo



legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 13.255,39 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata agli allegati 8 e 8 bis della relazione depositata (pagg. 47 – 48 e 49 della relazione CTU).

IN VIA SUBORDINATA

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. Simonetti depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 1.7.2011 sino al 31.12.2011 (periodo documentato) – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 949,52 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 8 della relazione depositata (pag. 48 della relazione del CTU).

d) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data



12.10.2018 – per il periodo considerato dal 7.8.2014 sino al 2.2.2015 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 815,34 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 9 della relazione depositata (pag. 50 della relazione del CTU).

e) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 12.2.2014 sino al 31.12.2014 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 1.138,31 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 10 della relazione depositata (pag. 51 della relazione del CTU).

f) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e



per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 4.3.2014 sino al 22.7.2014 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 697,32 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 11 della relazione depositata (pag. 52 della relazione del CTU).

g) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 3.7.2014 sino al 31.12.2014 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 304,66 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 12 della relazione depositata (pag. 53 della relazione del CTU).

h) sul rapporto di conto anticipi su fatture n° [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] /o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori



applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB e stante le risultanze emerse dalla relazione del CTU Dott. [REDACTED] depositata in data 12.10.2018 – per il periodo considerato dal 24.1.2014 sino al 30.6.2014 – condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 186,82 oltre interessi legali così come risultante dalla ricostruzione del rapporto di conto anticipi su fatture operata dall'ausiliario tecnico e riportata all'allegato 12 bis della relazione depositata (pag. 54 della relazione del CTU).

i) sul contratto di finanziamento del 24.5.2012

1) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 2 del contratto di finanziamento stipulato in data 24.5.2012 relativa all'indicazione del TAEG, in quanto dichiarato in difformità rispetto a quello concretamente applicato, così come emerge dalle risultanze del CTU (TAEG risultante 7,35% - TAEG dichiarato 7,37%) e per l'effetto, in conseguenza dell'applicazione del settimo comma dell'art. 117 TUB, condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad € 11.828,15 oltre interessi e rivalutazione così come risultante dall'elaborato tecnico di parte (cfr. doc. 14).

(...) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. n° 55/2014 oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge”.

Per parte convenuta:

“(...) Nel merito: Dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione per tutte le rimesse antecedenti ad Ottobre 2006, stante l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione medesima;

In via principale: rigettare tutte le domande attore sia di ripetizione, che di nullità, che di risarcimento perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;

Ancora in via principale: accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. degli attori nell'aver pretestuosamente introdotto il presente giudizio, condannare i medesimi al risarcimento, in favore della [REDACTED] dei danni per



lite temeraria per un importo pari ad Euro 30.000,00 ovvero per quella somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia.

In ogni caso: con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali ex D.M. n. 55/2014”.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio la [REDACTED], esponendo di aver acceso presso la [REDACTED] dal 1978 ad oggi nove diversi rapporti e precisamente: un rapporto di c/c, un rapporto di conto anticipi ed un contratto di finanziamento, nonché sei diversi conti anticipi fatture (tutti estinti); che il legale della società attrice aveva inviato due distinte comunicazioni e-mail, rimaste prive di riscontro, per ottenere copia del contratto di conto corrente con apertura di credito contraddistinto dal n. [REDACTED] nonché l'indicazione del complessivo importo dello scoperto al fine di formulare una proposta di rientro; che l'istituto di credito comunicava la revoca con effetto immediato degli affidamenti a suo tempo accordati, nonché la decadenza dal beneficio del termine per quanto concerne il rapporto di finanziamento chirografario ed il pagamento, entro cinque giorni, dell'esposizione debitoria: € 49.528,05 per scoperto del c/c n. [REDACTED], € 13.296,00 per scoperto del conto anticipi su fatture n. [REDACTED] ed € 27.827,97, oltre interessi e spese maturati dall'ultima capitalizzazione e/o scadenza, per il finanziamento erogato, avvertendo inoltre che avrebbe segnalato alle Centrali Interbancarie di riferimento la situazione di esposizione debitoria; che, in assenza di riscontro alle successive richieste di cui all'art. 119 TUB relative a tutti i rapporti intercorsi con la banca ed in assenza della documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche di tali rapporti, la società attrice aveva conferito incarico per la redazione di apposito elaborato peritale, al fine di ricomputare gli interessi passivi addebitati secondo la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., dal quale era emerso che la Banca aveva applicato ai rapporti in esame tassi di interessi ultralegali non formalizzati e comunque usurari, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto mai pattuite, condizioni peggiorative rispetto a quelle inizialmente concordate e mai comunicate al correntista; che, per il contratto di finanziamento del 24.5.2012, era emersa la violazione dell'art. 117 TUB per difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato.



Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: "(...) *IN VIA PRELIMINARE: 1) Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione, in riferimento alla società [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere del presente procedimento in Centrale Rischi della Banca d'Italia sotto la voce "rapporto contestato" ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare della Banca d'Italia n° 139 del 1999 art. 9 Sezione lii in forza della quale: "per le categorie di censimento rischi autoliquidanti rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, la variabile consente inoltre di distinguere i crediti oggetto di contestazione da quelli non contestati. Si considera "contestato" il credito per il quale è stata adita l'Autorità terza rispetto alle parti (l'Autorità giudiziaria, il Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.) La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso". NEL MERITO: - quanto al rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n. [REDACTED]. In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità radicale dell'intero rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinto dal n° [REDACTED] per assenza del contratto originario prevedente le condizioni economiche e contrattuali e per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'applicazione degli interessi passivi debitori delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [REDACTED] e conseguentemente, sulla base dell'elaborato peritale prodotto in atti (cfr. doc. 12), condannare l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rappresentante pro-tempere alla restituzione in favore della società attrice dell'importo pari ad € 39.518,29 oltre interessi legali o nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. In via subordinata: b) nell'ipotesi di mancato accoglimento*



della domanda di accertamento e declaratoria della nullità radicale del rapporto bancario intercorso tra la società attrice e l'istituto di credito convenuto avente ad oggetto il rapporto di e/e di corrispondenza n° [REDACTED] con ogni conseguenza di legge, accertare e dichiarare, stante l'assenza di una pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c. e l'illegittimità dell'applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [REDACTED] in relazione al conto corrente ne [REDACTED] intestato alla società attrice [REDACTED] e per l'effetto condannare l'istituto di credito al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 36.126,74 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati secondo la previsione di cui all'art. 1284 terzo comma c.c., oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile; c) accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dall'istituto di credito [REDACTED] in relazione al conto corrente contraddistinto dal ne [REDACTED] intestato alla società [REDACTED] per l'eventuale rinvio agli usi di piazza nella determinazione del tasso di interesse passivo, con conseguente rimodulazione degli interessi passivi debitori secondo quanto previsto dal criterio di cui all'art. 1284 terzo comma e per l'effetto condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della società attrice della somma pari ad € 36.126,74 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati secondo la previsione di cui all'art. 1284 terzo comma e.e., oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n. [REDACTED] - a) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il



conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 1.346,44 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 13 pag. 15) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] - b) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 8.870,30 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 15 pag. 17) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] - c) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri



pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempere al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 466,90 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 16 pag. 15) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] - d) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 1.047,75 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 17 pag. 14) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n. [REDACTED] e) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n. [REDACTED] e/o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n. [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere al pagamento in favore della società attrice



dell'importo pari ad € 550,89 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 18 pag. 15) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] - f) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 345,64 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 19 pag. 15) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] - g) accertare e dichiarare, stante l'assenza di una valida determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto originario di conto corrente principale contraddistinto dal n° [REDACTED] o la violazione dell'art. 117 TUB nel caso di non operatività della deroga per il conto anticipi su fatture della forma scritta prevista dalla normativa di cui sopra, l'illegittimità e l'invalidità degli interessi passivi debitori applicati in relazione al conto anticipi su fatture contraddistinto dal n° [REDACTED] e di tutte le competenze, remunerazioni ed oneri pretese dall'istituto di credito convenuto e per l'effetto, in base alla previsione di cui all'art. 117 settimo comma TUB, condannare la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della società attrice dell'importo pari ad € 695,79 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, oltre interessi legali, secondo l'elaborato peritale che si produce (cfr. doc. 20 pag. 15) o nella diversa somma che risulterà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di esperimento della CTU tecnico contabile. - Quanto al contratto di finanziamento del



24.5.2012: a) *Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 2 del contratto di finanziamento stipulato in data 24.5.2012 relativa all'indicazione del TAEG, in quanto dichiarato in difformità rispetto a quello concretamente applicato, secondo le risultanze dell'elaborato peritale che si produce in atti (cfr. doc. 14) e per l'effetto, in conseguenza dell'applicazione del settimo comma dell'art. 117 TUB, condannare la convenuta [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempere alla restituzione in favore della parte attrice della somma di € 11.828,15 oltre interessi e rivalutazione o nel diverso importo che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU tecnico contabile”.*

La [REDACTED] non si costituiva in giudizio. La causa era istruita tramite, acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla [REDACTED] e CTU contabile per stabilire l'ammontare delle partite di dare/avere tra le parti.

Dopo il deposito dell'elaborato peritale si costituiva in giudizio la [REDACTED], eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione e contestando nel merito le conclusioni sia degli attori che dello stesso CTU, sul presupposto della carenza della documentazione contabile e contrattuale allegata dagli attori ed esaminata dal perito.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *“(…) Nel merito: Dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione per tutte le rimesse antecedenti al Ottobre 2006 stante l'intervenuta prescrizione decennale della azione medesima; In via principale: rigettare tutte le domande attore sia di ripetizione, che di nullità, che di risarcimento perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; Ancora in via principale: accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. degli attori nell'aver pretestuosamente introdotto il presente giudizio, condannare i medesimi al risarcimento, in favore della [REDACTED], dei danni per lite temeraria per un importo pari ad Euro 30.000,00 ovvero per quella somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali ex D.M. n. 55/2014”.*

Con ricorso ex art 700 c.p.c. le parti attrici chiedevano in via d'urgenza la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata dalla [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED] a decorrere dall'1.3.2018 e, in subordine, la rettifica della segnalazione eseguita dalla [REDACTED] in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sotto la



voce di “rapporto contestato” ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione della Sezione III, paragrafo 9 della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991.

Contestavano, in particolare, che la segnalazione era stata eseguita dalla [REDACTED] nella dicitura “credito a sofferenza – rapporto non contestato”, nonostante l’esistenza di un giudizio di merito diretto ad accertare l’effettiva consistenza dei rapporti dare-avere intercorrenti tra la società attrice e la [REDACTED].

Con ordinanza del 22.1.2019 l’intestato Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso cautelare, ordinava alla [REDACTED] di modificare la segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia relativa alla posizione della [REDACTED] in liquidazione, indicando specificatamente come contestato il debito della società ricorrente e rimettendo al definitivo la regolamentazione delle spese di lite. La domanda cautelare principale avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione a sofferenza non veniva infine riproposta dalla parte attrice nelle conclusioni del giudizio di merito.

OSSERVA IN DIRITTO

Giova premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che gli attori hanno instaurato il presente giudizio di merito proponendo domanda di accertamento dell’applicazione, da parte della Banca convenuta, di competenze e interessi illegittimi ai seguenti rapporti: conto corrente con apertura di credito n. [REDACTED] conto anticipi su fatture n. [REDACTED] conto anticipi su fatture n. [REDACTED] acceso in data 9.11.2007 ed estinto in data 31.12.2011, con giroconto su altro rapporto, n. [REDACTED] acceso in data 24.1.2014 ed estinto il 30.9.2014; conto anticipi su fatture n. [REDACTED], acceso in data 13.2.2014 ed estinto in data 30.9.2014; conto anticipi su fatture n. [REDACTED] acceso in data 5.3.2014 ed estinto il 22.7.2014; conto anticipi su fatture n. [REDACTED] acceso in data 4.7.2014 ed estinto il 31.12.2014; conto anticipi su fatture n. [REDACTED] acceso in data 8.8.2014 ed estinto il 31.3.2015. Hanno altresì dedotto la violazione dell’art. 117 TUB in riferimento al contratto di finanziamento contraddistinto dal n. [REDACTED] per un nozionale di € 100.000,00, per difformità del TAEG applicato rispetto a quello previsto. Hanno quindi chiesto la condanna dell’istituto di credito alla restituzione degli importi indebitamente versati, come indicati nelle conclusioni dell’atto di citazione e nel foglio di precisazione delle conclusioni.

Per contro, la Banca convenuta, costituendosi tardivamente dopo il deposito della relazione di CTU, ha eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione e



contestato nel merito le conclusioni sia degli attori che dello stesso CTU, sul presupposto della carenza della documentazione contabile e contrattuale allegata dagli attori ed esaminata dal perito.

In via preliminare, occorre rilevare la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, in quanto contenuta nella comparsa di costituzione depositata tardivamente in data 6.11.2018, dopo il deposito della relazione di CTU e, dunque, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, dopo che la parte eccipiente era decaduta dalla relativa facoltà, ai sensi dell'art. 167 II co. c.p.c..

È poi opportuno evidenziare, in via preliminare, alcuni fondamentali principi sulla ripartizione dell'onere della prova in fattispecie quali quella per cui è causa.

Ed invero, non sembra superfluo ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente”-correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “*Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta*”).

Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.



Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice è, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle", nonché l'avvenuto pagamento di somme indebite.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: *“Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di*



rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “*Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese*”.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui*



che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla trasparenza bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più in sessanta – il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Nel caso di specie parte attrice ha sia inviato, in data 23.3.2016 e 6.9.2016, la richiesta ex art. 119 TUB – regolarmente ricevuta dalla banca convenuta e rimasta inevasa – sia formulato, in sede di atto di citazione e memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

Il precedente Giudice Istruttore, in sede di udienza di ammissione mezzi di prova, ha accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c., ordinando alla [REDACTED] di produrre in giudizio copia del contratto di accensione del rapporto di conto corrente ed ha contestualmente ammesso la CTU tecnico contabile.

L'ordinanza emessa dal G.I. all'esito dell'udienza è stata ritualmente notificata alla parte convenuta, la quale non ha provveduto ad ottemperare all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale.

Tanto premesso, occorre innanzitutto esaminare la questione, prospettata da parte attrice e che riveste carattere preliminare, concernente l'asserita violazione dell'art. 1284 c.c., non essendovi alcuna pattuizione scritta, con riferimento all'applicazione del



tasso di interesse ultralegale, relativamente al contratto di conto corrente n. 12728, e dei successivi affidamenti intercorsi tra la società [REDACTED].

Nella prospettiva della società correntista, ciò avrebbe comportato la nullità dei contratti, per violazione, dapprima, dell'art. 1284 c.c., poi, degli artt. 3 e 4 della legge 154/92 e, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico bancario (1.01.1994), per violazione dell'art. 117 TUB, che prescrive l'obbligo di forma scritta *ad substantiam* per i contratti bancari. Nel caso di specie, invece, tale requisito non sarebbe stato osservato, il che è dimostrato dalla mancanza dei documenti contrattuali, che infatti la società attrice non avrebbe potuto produrre in giudizio.

Sul punto, occorre osservare che, nel regime preesistente rispetto all'entrata in vigore della legislazione speciale in materia di contratti bancari, ispirata ad una *ratio* di tutela del correntista (considerato contraente debole), ossia prima dell'emanazione della L. n. 152/1992 e, soprattutto, del c.d. T.U.B. (d.lgs. 385/1993), non era previsto alcun obbligo di stipulazione in forma scritta dei contratti bancari. Conseguentemente, risalendo il conto corrente in questione addirittura al 1978 (secondo le allegazioni dell'attrice, confermate dal CTU), non sussisteva alcun obbligo di stipularlo per iscritto a pena di nullità, non potendosi peraltro ritenere che le citate norme di diritto sostanziale, successivamente introdotte, esplichino efficacia retroattiva (*cfr.* sul punto Cass. 85/2003; n. 3842/1996; n. 2752/1995, n. 17090/2008; n. 2915/1992; nonché Corte d'Appello Torino, n. 902 del 3.5.2013; Corte d'Appello Bari, n. 1462 del 3.8.2020).

Ciò posto e fatta salva la ripartizione, tra le parti, dell'onere probatorio, nei termini sopra evidenziati, nel caso, come quello in esame, di azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebitato, occorre osservare che, sotto il profilo allegativo, la Banca convenuta non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale di conto corrente con la società attrice a decorrere dal 1978, omettendo tuttavia di produrne una copia in giudizio, nonostante la prova della ricezione dell'istanza ex art. 119 TUB da parte della società attrice e dell'ordine di esibizione impartito dal giudice ex art. 210 c.p.c.. Non può dunque sostenersi che l'attrice non abbia ottemperato all'onere probatorio sulla medesima gravante, in quanto attrice in ripetizione, di produrre in giudizio il relativo testo contrattuale in quanto è la stessa società ad avere dedotto sin dall'atto di citazione l'inesistenza del contratto *de quo* – e dei successivi conti anticipi su



fatture - in forma scritta, non essendo dunque esigibile un tale onere e ponendosi soltanto la questione del regime giuridico applicabile in tale evenienza.

L'art. 117, commi 1 e 3, TUB - e, prima della sua entrata in vigore, la L. n. 154/1992 - stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.

L'art. 117 TUB, poi, al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” ed il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 ... si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari ...”.

Pertanto, nel caso di valida pattuizione di un contratto in forma non scritta, in quanto stipulato in data precedente all'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, fatta salva l'applicazione, per il periodo precedente al 09/07/1992 (entrata in vigore L. 154/92), del tasso di interesse legale, qualora quello pattuito verbalmente sia superiore alla misura legale e, quindi, in violazione dell'art. 1284 c.c., per il periodo successivo non potranno che applicarsi i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 commi 4 e 7 TUB.

Ed essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, si è reso necessario (mediante una CTU) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino al 09/07/1992, quindi, i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB per il periodo successivo.



Per tali ragioni, il Tribunale ha disposto CTU contabile, al fine di ricostruire l'intera movimentazione dei conti e ricalcolare il saldo finale, sulla base degli estratti conto disponibili:

1) per il c/c n. [REDACTED]. copia degli estratti conto dal 01/01/2002 al 31/03/2016. Per tale periodo risulta mancante l'estratto conto intermedio dall'01/04/2011 al 30/06/2011. In data 12.7.2018 il difensore di parte attrice ha depositato istanza di acquisizione al fascicolo processuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 198 c.p.c., dell'estratto conto e scalare del II trimestre 2011. Trattasi, tuttavia, di istanza formulata tardivamente, oltre la scadenza dei termini istruttori e ciò indipendentemente dalla circostanza dell'omessa ottemperanza da parte delle Banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – peraltro relativo alla sola documentazione contrattuale – con conseguenza inammissibilità della richiesta di rimessione in termini per la produzione del documento contabile e conseguente sua inutilizzabilità ai fini del decidere;

2) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED]. copia degli estratti conto dal 10/12/2014 al 31/03/2016; non si riscontra né il contratto di conto corrente né gli estratti del I trimestre 2015;

3) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED] copia degli estratti conto dal 08/11/2007 al 31/12/2011; non si riscontra né il contratto di conto corrente né la copia dell'estratto conto relativo al periodo intermedio 01/04/2011-30/06/2011;

4) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED]. copia degli estratti conto dal 07/08/2014 al 02/02/2015; non si riscontra un contratto di conto corrente;

5) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED]: copia degli estratti conto dal 12/02/2014 al 31/12/2014, non si riscontra un contratto di conto corrente;

6) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED] copia degli estratti conto dal 04/03/2014 al 22/07/2014, non si riscontra un contratto di conto corrente;

7) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED] copia degli estratti conto dal 03/07/2014 al 31/12/2014, non si riscontra un contratto di conto corrente;

8) per il conto anticipi su fatture n. [REDACTED]. copia degli estratti conto dal 24/01/2014 al 30/06/2014, non si riscontra un contratto di conto corrente;

9) per il contratto di finanziamento n. [REDACTED] è presente nel fascicolo attoreo il contratto di finanziamento del 24/05/2012 con cui la banca ha concesso l'importo di



100.000,00 alla società attrice per il reintegro circolante aziendale conseguente all'acquisto di una macchina di assemblaggio (doc. 3 fasc. attoreo).

Sul punto, si osserva che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato, la mancanza di una parte degli estratti conto o, addirittura, del documento contrattuale non è automaticamente preclusiva di un approfondimento istruttorio, tramite consulenza tecnica, delle allegazioni attoree. La CTU, infatti, può essere disposta anche quando la serie di estratti conto prodotta in giudizio non sia quella relativa a tutte le movimentazioni in conto corrente, dall'apertura di quest'ultimo, purché si tratti di serie tendenzialmente continue, suscettibili di dar luogo ad una ricostruzione attendibile del rapporto. Ciò in quanto gli estratti non costituiscono "prova esclusiva" dell'andamento del rapporto negoziale. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce di tutto il compendio probatorio in atti, sia comunque possibile ricostruire, in modo attendibile, i rapporti di dare e avere fra le parti, ad esempio valorizzando altre prove documentali oppure il comportamento processuale delle parti (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9526 del 04/04/2019, secondo cui: *"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista"*).

Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, la mancanza di taluni documenti relativi ai rapporti contrattuali non è stata ritenuta ostativa all'espletamento di ctu contabile; d'altronde, la correttezza di tale valutazione discende dal fatto che il consulente non ha evidenziato al Giudice difficoltà di sorta nel procedere ad un accertamento comunque dotato di piena attendibilità scientifica.

Prima di esaminare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alle contestazioni mosse dalla parte attrice in merito ai nove rapporti intercorsi con la [REDACTED] occorre premettere le seguenti considerazioni.

Quanto all'anatocismo, occorre ribadire che, come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: "Il CICR stabilisce modalità e criteri



per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.

Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.



Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.

In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.

Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.

Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D. Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.

Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.

Con riferimento alla dedotta ipotesi di usura originaria, occorre tenere conto del criterio di calcolo del T.E.G. così come indicato dalle Sezioni Unite della Suprema



Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con "la C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Sicché, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria *tout court* della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della c.m.s. effettiva con la "c.ms soglia". Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della c.m.s. effettiva rispetto alla c.d. c.m.s. soglia.

Per il periodo successivo al 31.12.2009, il ctu ha proceduto al ricalcolo tenendo conto del mutamento del quadro normativo ai sensi dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2 stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c.; procedendo al ricalcolo l'ausiliario del giudice non ha riscontrato la pattuizione di interessi usurari.

In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, deve tenersi conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in



corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in *diminutio* del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: «La ragione della illiceità risiederebbe, [...], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. [...]



Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.

In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta, comunque neanche specificamente dedotta.

Parte attrice ha altresì dedotto l'illegittimo esercizio del potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della Banca convenuta.

Ebbene, sul punto è sufficiente rilevare che l'art. 118 TUB così come modificato dalla legge n. 248 del 4/08/2006, ha introdotto l'obbligo per gli Istituti di credito di comunicare le variazioni delle condizioni economiche con preavviso di almeno 30 giorni (esteso a sessanta giorni con la successiva modifica introdotta dal D. Lgs. n. 141/10), ricorrendo ad una formula esplicita (“Proposta di modifica unilaterale del



contratto”) e indicando il giustificato motivo alla base della variazione. Le variazioni contrattuali effettuate senza rispettare le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Parte attrice ha, altresì, eccepito la illegittimità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.

A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell’impegno di quest’ultima di tenere a sua disposizione l’importo oggetto dell’affidamento.

Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell’ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell’esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell’affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.

Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, *a fortiori*, prima dell’art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.

Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale *de quo*, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull’importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.

Successivamente, è intervenuto l’art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell’art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2, che ha previsto la nullità delle



clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.

Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.

È quindi nuovamente intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:

-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Poste Italiane SPA) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.



Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).

Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..

La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di "proposta di modifica unilaterale del contratto").

Alla luce di tale complessa situazione, deve ritenersi che – con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) – la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della



somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.

Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.

D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.

Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.

Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la C.M.S. nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di



conversione n. 2 del 28.1.2009 ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.

Ciò posto in termini generali, nella specie l'ausiliare del giudice ha rilevato che la "ricostruzione" delle movimentazioni contabili dei conti oggetto di verifica è avvenuta attraverso i seguenti criteri: rimozione degli interessi passivi trimestrali addebitati dalla banca; eliminazione delle spese, compresa la commissione di massimo scoperto, se non contrattualizzate; ricostruzione dei movimenti, e dei corrispettivi saldi, ordinati per data valuta o, nel caso di non valida pattuizione, data di registrazione; calcolo degli interessi (passivi e attivi, giorno per giorno) senza alcuna capitalizzazione (fino al 30/06/2000) attraverso la formula dell'interesse semplice, utilizzando, in difetto di tasso di interesse contrattualizzato, quello sostitutivo e/o quello legale a seconda della data di stipula del contratto; nel caso di documentazione contabile incompleta nei periodi intermedi, considerazione esclusivamente dei periodi documentati e, qualora, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applicazione del saldo "0", escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato; nel caso, invece, che l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenimento del saldo indicato; eventuale eliminazione degli interessi ricalcolati nei trimestri in cui sono stati applicati dalla banca tassi oltre soglia usura.

In ordine a quest'ultimo aspetto, il CTU ha precisato che per i rapporti che, in conseguenza della omessa produzione del relativo contratto, sono stati depurati da tutte le poste passive non contrattualizzate e per i quali è stato applicato il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, l'analisi dell'usura è stata finalizzata solo al fine di accertare se nel periodo in oggetto ci siano stati superamenti trimestrali del tasso soglia al fine, in tal caso, di azzerare gli interessi ricalcolati (nel caso di interessi passivi nel trimestre di riferimento) decurtandoli dal saldo ricostruito. Mentre, in caso di saldi attivi del conto, non ha proceduto alla verifica dell'usura. Tale analisi dell'usura originaria, tuttavia, come sempre precisato dal CTU nella parte relativa alla descrizione dei singoli rapporti, ha avuto esito negativo per tutti gli otto rapporti di conto corrente oggetto di causa.



Alla luce delle superiori considerazioni deve essere ritenuta corretta, nel caso di assenza degli estratti conto nel periodo intermedio (conti n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED]), l'inclusione nella verifica anche del periodo antecedente il trimestre mancante, elaborando due diversi conteggi per i periodi documentati, con esclusione, per il conto corrente n. [REDACTED], del trimestre mancante prodotto tardivamente dalla difesa attorea ex art. 198 c.p.c..

Alla luce delle suesposte considerazioni, si perviene dunque, al 12/10/2018, data di deposito della relazione peritale, ad un saldo creditore ricalcolato per gli otto conti oggetto di causa come di seguito ricalcolati:

- Conto corrente n. [REDACTED]: € 61.143,52
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 1.333,33
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 13.255,39
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 1.139,31
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 697,32
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 304,66
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 815,34
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 186,82

Per un totale, a credito del correntista, di € 78.875,69, a cui vanno aggiunti € 308,16 a titolo di interessi convenzionali dalla data dell'atto di citazione (19/09/2016) a quella del deposito della relazione (12/10/2018), per un totale complessivo di € 79.183,85.

Ne consegue, in accoglimento della domanda redibitoria formulata dagli attori, la condanna della Banca convenuta al pagamento in favore della correntista del relativo importo, oltre interessi nella misura convenzionale dalla data di chiusura dei conti e sino all'effettivo soddisfo.

Non possono essere accolte, invece, le domande attoree con riferimento al finanziamento del 24.5.2012, aventi ad oggetto l'accertamento della difformità del TAEG rispetto a quello concretamente applicato e, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento della somma pari ad € 11.828,15 oltre interessi e rivalutazione così come asseritamente risultante dall'elaborato tecnico di parte.



Invero, le risultanze a cui è pervenuto il CTU, non oggetto di rilievi critici delle parti, hanno evidenziato che il TAEG del contratto, evincibile dal piano di ammortamento (allegati 13 e 14 alla relazione) è pari al 7,35%, quindi, in linea con quanto indicato nel contratto (7,37%). Il calcolo, come precisato dal CTU, è basato esclusivamente sulle rate previste dal piano di ammortamento presente nella documentazione agli atti ed è stato condotto al momento della stipula del contratto. Per tale motivo il consulente non ha ritenuto di dover procedere al ricalcolo del piano di ammortamento con il tasso sostitutivo e ha determinato l'importo delle quote capitali da saldare alla banca in € 26.035,86 (pagamenti delle rate avvenuti fino alla quarantaseiesima rata).

Quanto alle spese di lite, si ravvisano giustificati motivi, tenuto conto della parziale soccombenza della parte attrice sulla domanda relativa al contratto di finanziamento, per disporre la compensazione tra le parti, per un terzo, mentre, per la restante parte, liquidata nella misura indicata in dispositivo, in ragione dell'accolto, ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi), la loro regolamentazione segue il criterio della soccombenza prevalente della Banca. Per le medesime ragioni da ultimo indicate – e tenuto conto dell'omessa partecipazione della convenuta alle operazioni peritali - vanno poste definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di ctu (già liquidate in separato provvedimento).

Per le medesime ragioni, atteso il parziale accoglimento della domanda nel giudizio cautelare promosso dalla parte attrice in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti, per un terzo, delle spese di lite di tale giudizio, le quali, per la restante parte, liquidata nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente.

Atteso l'esito della lite, deve essere infine rigettata la domanda della convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

DICHIARA che i saldi finali dei conti correnti intestato alla [REDACTED]
[REDACTED], alla data del 19/09/2016, sono i seguenti:



- Conto corrente n. [REDACTED]: € 61.143,52
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 1.333,33
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 13.255,39
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 1.139,31
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 697,32
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 304,66
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 815,34
- Conto corrente n. [REDACTED]: € 186,82

CONDANNA la [REDACTED] Ministero del Lavoro [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della [REDACTED] di Olli G. [REDACTED] al 12/10/2018, dell'importo di € 79.183,85, oltre interessi nella misura convenzionale dalla data di chiusura dei conti e sino all'effettivo soddisfo;

RIGETTA le domande attoree aventi ad oggetto il finanziamento del 24.5.2012;

DISPONE la compensazione per un terzo tra le parti delle spese di lite del giudizio di merito; **CONDANNA** la convenuta alla refusione in favore di parte attrice della restante parte, liquidata in euro 8.953,00 per compensi ed euro 363,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;

PONE definitivamente a carico della [REDACTED] le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento;

DISPONE la compensazione per un terzo tra le parti delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa (RGN [REDACTED]/2016); **CONDANNA** la convenuta alla refusione in favore di parte attrice della restante parte, liquidata in euro 3.554,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

RIGETTA la domanda della convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma, in data 27.2.2022

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

